



IL TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione VI Civile e delle Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott. Fabio Florini,

A) Letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione R.G. 1579 del 2021, depositato in data 18/03/2021 da AIELLO GIAMPIERO, [REDACTED] C.F. LLAGPR75H23D086N, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pagano Monica e Marini Matteo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimi sito in Brescia, via Solferino n. 15, il quale ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3 del 2012;

B) vista la relazione particolareggiata del professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Elisabetta Cavazza, allegata al ricorso;

C) ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5°, tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

D) ritenuto che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14 quinquies), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo ;

E) preso atto che la titolare dell'originaria funzione di organo dell'OCC non si è resa disponibile al compito di Liquidatore, donde la necessità di procedere a nominare altri idonei professionisti, anche investiti di un ruolo collegiale .

(1)



P. Q. M.

1) Dichiaro che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio, in mancanza di prospettazioni alternative da parte di AIELLO Giampiero – prevede:

*a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione; *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano; *c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione di natura “reale”; *d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e degli altri eventuali privilegiati ; *e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari con le eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti poziori .

2) Dichiaro sospesi gli interessi, ai sensi dell’art.14/ter co.ult., Lg. 3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nonché restando confermato quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi II e III c.civ;

3) Dispongo che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell’art.14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; altrettanto, NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore .

4) Dichiaro che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012, con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito in corso .

5) Dichiaro che, ai sensi dell’art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione:

*a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell’art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività: ciò nei limiti della somma mensile [REDACTED], nonché con l’obbligo di versare periodicamente al Liquidatore – con cadenza mensile – ogni eventuale eccedenza di volta riscontrabile rispetto all’importo suddetto, unitamente a qualsiasi ulteriore bene che rientri nel patrimonio del sovraindebitato entro il prossimo quadriennio; *b) i beni impignorabili secondo legge; *c) quelli non ricompresi nell’inventario, in quanto riconosciuti economicamente non idonei ad un utile realizzo ;

6) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento, ai sensi dell’art.14/quinqies, co.3°, Lg. 3/2012 .

(2)



7) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva, in quanto di rispettiva applicabilità .

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore, in presenza di beni immobili destinati al relativo realizzo . .

10) **Nomina** Giudice della presente Procedura n. 1579/2021 R.G. Vol. (Sovr.) – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio Florini .

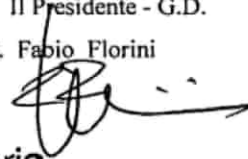
11) **Nomina all'ufficio di Liquidatore la dott.ssa Mariaelena Fontanesi e la dott.ssa Ludovica Drei Donà – autorizzandole ad operare con poteri disgiunti, salvo diverso provvedimento del G.D. –** disponendo che esse procedano a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012 ed autorizzandole ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori previo riparto ;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 20 maggio 2021 .

Il Presidente - G.D.

dott. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria

20/05/21



Il Cancelliere

Dott.ssa Daniela Anconetani

(3)

